



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/AA/rm

Roma, 18 aprile 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Catania**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 19/2023 - Stipula convenzioni riservate agli iscritti*

Si fa seguito al quesito del 13 febbraio 2023 con il quale si chiede "se l'ODCEC è obbligato a richiedere ai soggetti che propongono la convenzione, l'autocertificazione del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero l'attestazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." per rappresentare quanto segue.

Le cd "Convenzioni" sono tipicamente accordi che vengono stipulati a titolo gratuito da un Ente (Ordine Professionale), per una durata determinata, al fine di mettere a disposizione servizi o forniture a favore dei propri iscritti, a condizioni più favorevoli.

Le prestazioni oggetto di dette convenzioni vengono messe a disposizione non dell'Ente (Ordine Professionale) bensì direttamente degli iscritti, con oneri a carico di questi ultimi, i quali possono liberamente scegliere se aderirvi o meno.

In virtù delle suddette caratteristiche, le convenzioni non sono "**contratti di appalto**" come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita:

*Ai fini del presente codice si intende per: ...*

*ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;*

Tuttavia, si ritiene che le convenzioni abbiano natura di "**contratti pubblici**" in quanto poste in essere da un Organismo di diritto pubblico quali sono gli Ordini professionali.

Sotto tale profilo, il riferimento normativo è l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016:

*(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi):*

*1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*


L'Ordine dovrebbe, dunque, garantire pubblicità ed apertura alla concorrenza espletando una procedura aperta al mercato, mediante pubblicazione di una manifestazione di interesse sul proprio sito istituzionale, in modo da acquisire formalmente le migliori proposte.

In alternativa, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure, si ritiene che l'Ordine possa dotarsi di apposito *Regolamento*, che riporti, compiutamente, gli elementi essenziali per la stipula delle convenzioni, la procedura, i criteri da seguire nella scelta dei soggetti proponenti (ispirati al dettato del sopra richiamato art. 4, comma 1, del Codice), nonché i requisiti soggettivi che i medesimi devono possedere.

Con riferimento a tali **requisiti soggettivi** si ritiene che dovrà essere richiesta, al soggetto proponente, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nonché, laddove ritenuto opportuno, il riscontro di ulteriori requisiti che potranno essere individuati anche facendo riferimento all'art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.